

Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici

Nelle more dell'efficacia e dell'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017, con il presente Regolamento vengono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite avvisi, bandi, o inviti indette da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT).

Il Regolamento è stato redatto in conformità all'art 77 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, qui espressamente richiamato e - laddove applicabili - alle Linee guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (GU Serie Generale n.283 del 3-12-2016)

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. ENIT nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio all'art 77 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017.

Articolo 2 – Composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è costituita da un numero di commissari, di regola, pari a tre ovvero, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, sarà elevato a cinque.

2. I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati, preferibilmente, tra il personale dipendente di ENIT e sono individuati:

a) il Presidente della Commissione giudicatrice viene scelto tra il personale dipendente, inquadrati nei ruoli della dirigenza, dei quadri e del livello 1° del C.C.N.L. di riferimento;

b) i Commissari diversi dal Presidente, sono scelti tra il personale dipendente con idonee competenze professionali e con esperienze specifiche quali esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero per procedure di particolare complessità o rilevanza, ENIT potrà eventualmente ricorrere a: (i) funzionari di Pubbliche Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati con sorteggio attraverso un censimento pubblico; (ii) a selezione fra professionisti iscritti all'Albo congruente indicati dagli Ordini Professionali ed individuati con sorteggio; (iii) una rosa di candidati dell'Amministrazione vigilante individuati con sorteggio.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

1. La selezione dei componenti della Commissione giudicatrice avviene nel rispetto del principio di rotazione. Al riguardo il dipendente selezionato quale Presidente/Commissario non potrà ricoprire equivalente incarico per più di due edizioni consecutive di procedure di affidamento analogo, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna procedura la Commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti della Commissione giudicatrice

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.



117 - 2017

14 GIU. 2017

2. I componenti devono essere dotati di requisiti di onorabilità, compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità adeguata e coerente con la procedura.

3. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co.5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

4. I componenti non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento; non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame; non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse. In particolare, non possono essere assunti incarichi di Presidente/Commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

5. I componenti non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) in ENIT, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Esecutivo di ENIT, con apposita Determina Direttoriale di nomina che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

Articolo 6 – Principi

In ogni caso, la nomina dei commissari interni avviene nel rispetto dei principi di:

- indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte;
- rotazione delle nomine;
- di contenimento dei tempi e dei costi;
- di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione;
- professionalità adeguata.

Articolo 7 – Compensi

Nel caso in cui si faccia ricorso a componenti esterni ad ENIT, con apposito atto del Direttore Esecutivo verrà determinato il compenso dei singoli Presidenti/Commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per i lavori della Commissione.

